

## Norme redazionali per gli autori e i collaboratori di *RDPI*

### INFORMAZIONI PRELIMINARI

I testi dovranno pervenire alla redazione in formato elettronico (preferibilmente in formato .docx) nella loro stesura definitiva (ossia con le indicazioni di carattere – corsivo, maiuscoletto, etc. – e con le differenze di corpo) e pertanto uniformati alle norme tipografiche qui sotto riportate.

Unitamente al file Word, l'autore dovrà allegare all'invio anche una versione PDF dell'articolo.

Gli originali che non corrispondano ai requisiti qui indicati saranno rinviati agli Autori per le opportune correzioni.

I testi dovranno pervenire alla redazione corredati dei seguenti dati:

- Nome e COGNOME (in maiuscoletto) dell'autore;
- indirizzo di posta elettronica, affiliazione ed eventualmente ORCID dell'autore;
- breve biografia (max 150 parole) dell'autore
- titolo del contributo;
- eventuale sottotitolo del contributo;
- abstract in doppia lingua (italiano e inglese);
- parole chiave in doppia lingua (italiano e inglese);
- sommario (nel caso di contributi suddivisi in più paragrafi);
- (a conclusione del testo) bibliografia di riferimento.

N.B. I titoli dei vari paragrafi, preceduti dal numero arabo puntato (es. 1., 2., 3. etc.) sono in tondo. Il sommario conterrà anche i paragrafi di secondo e terzo livello (ad esempi, 1.1., 1.2.).

Per le seguenti due tipologie di contributi, gli Autori si atterranno alla lunghezza massima consentita:

- per il **saggio**: 4.500-30.000 parole (ad esclusione di elementi liminari, quali l'abstract, e bibliografia);
- per la **nota a sentenza**: 2.500-7000 parole (ad esclusione di elementi liminari, quali l'abstract, e bibliografia).

### NORME GENERALI: TESTO E NOTE

1. Il carattere standard per la redazione del testo è il tondo. Si invita pertanto l'autore a evitare l'uso di sottolineature e del **grassetto**.
2. Il testo sarà redatto in Times New Roman, in corpo 12, giustificato, interlinea 1.5, con spaziatura successiva al paragrafo di 0,5 cm. Le parti di testo in corpo più piccolo dovranno essere composte in corpo 10, interlinea 1.5.
3. In *corsivo* andranno esclusivamente

- le parole o brevi espressioni in lingua, antica o moderna, diversa dall'italiano;
- i titoli delle opere.

È vietato l'uso di corsivo e grassetto per tutti i casi diversi dai due appena citati. Come spiegato più avanti, l'enfasi dei concetti sarà data infatti dall'utilizzo delle virgolette doppie (“”), mentre le citazioni letterali saranno frapposte tra le virgolette a caporale («»).

4. In tondo, chiuse tra virgolette a caporale basse «\*\*\*» [**attenzione:** non <<\*\*\*>>] andranno le citazioni attinte da opere sia italiane che straniere. Qualora le citazioni siano estese, ovvero eccedenti le 4 righe di testo, esse andranno a capo e in corpo minore 10 pt, interlinea 1.5, senza virgolette. Le eventuali citazioni interne ai passi riportati entro virgolette andranno indicate con vircolato scempio: es. ‘\*\*\*’. All'interno di citazioni, eventuali parti di testo omesse dovranno essere segnalate tramite tre puntini di sospensione entro parentesi quadre ([...]). Le parentesi quadre saranno altresì impiegate per eventuali interpolazioni, dell'autore o di terze persone, al testo citato.
5. Usi traslati o enfasi di una parola si evidenziano tra virgolette doppie “...”. Il punto fermo è da porre sempre dopo la chiusura delle virgolette, mentre sono da porre all'interno di esse il punto esclamativo o interrogativo che facciano parte della citazione.
6. Trattati parentetici contenuti all'interno di testo posto già tra parentesi tonde andranno compresi entro parentesi quadre e graffe.
7. L'utilizzo della “d” eufonica dovrà essere in genere, e preferibilmente, limitato a due casi: “ad” e “ed”. Tale soluzione è riservata a quei casi in cui la parola successiva inizi con la stessa vocale della preposizione o congiunzione. Es.: *ad andare* / a essere; *ed era* / e ora. Possono esserci delle eccezioni: *ad esempio*.
8. Le note andranno di norma a piè di pagina; il carattere sarà tondo, corpo 10, interlinea 1.5 e la numerazione continua. Le note al testo sono da indicarsi con numeri arabi di richiamo a esponente, senza parentesi. I rimandi precedono sempre eventuali segni di interpunzione, ad eccezione del punto esclamativo e interrogativo. Se la nota si riferisce a un passo compreso fra parentesi, l'esponente precederà di norma la parentesi. Nel piè di pagina, tutte le note dovranno essere seguite da un punto.

## NOMENCLATURA

1. I nomi di enti, istituti, organizzazioni sia italiani che stranieri andranno scritti in tondo, senza l'uso di virgolette e con la prima iniziale maiuscola. Lista non esaustiva: Commissione tributaria centrale, Corte di cassazione, Corte costituzionale, Corte dei conti, Ministero delle finanze, Tribunale, Unione Europea, Università di Milano, Paesi.
2. L'uso delle maiuscole negli acronimi è determinato dalla formula per esteso: es. CNF, UCPI, etc. Tale criterio si applica anche alla punteggiatura: es. C.E.D.U., D.M., Mass. Uff. etc.
3. Le espressioni in lingua straniera adottate dall'autore nel contesto argomentativo sono da volgere dal corsivo: es. *sham*, *iter*, *tout court* etc. Anche le parole latine entrate nell'uso vanno sempre in corsivo, a meno che esse non appartengano a una citazione riportata tra virgolette (in tal caso, il latinismo andrà in tondo tra virgolette).
4. I titoli di volumi e opere vanno indicati in corsivo (es. *Codice dei diritti umani e fondamentali*, *Il nuovo diritto penale dell'economia*).

## ULTERIORI INDICAZIONI

1. Si distingue l'uso di **tre tipologie di virgolette**:
  - le “caporali” (« ») in caso di citazioni interne al testo;
  - semplici o a doppi apici (“ ”) per evidenziare o marcare una parola o un concetto;
  - vircolato scempio (“\*\*\*”) per eventuali citazioni interne ai passi riportati entro virgolette.
2. All'interno di citazioni, eventuali parti di testo omesse dovranno essere segnalate tramite tre puntini di sospensione entro parentesi quadre ([...]).
3. Per segnalare un inciso, l'autore ricorrerà al trattino medio (–), mentre per tutti gli altri casi a quello breve (-).
4. Gli accenti: à, è, é, ì, ò, ó, ù, ossia sempre accento grave, salvo che sulla “e” e la “o” chiuse. La terza persona del verbo essere maiuscola, inoltre, non deve essere composta con la lettera E maiuscola seguita da virgoletta scempia (E'), bensì dall'apposito carattere: È.

## CITAZIONI: LETTERATURA E GIURISPRUDENZA

Per le citazioni, la rivista adotta le seguenti linee:

### 1) Per i **manuali** e le **monografie**:

A. AUTORE, *Titolo libro*, Luogo di edizione, Anno di edizione, numero di pagina.

Esempio: R. ZANNOTTI, *Il nuovo diritto penale dell'economia*, Milano, 2014, 180.

### 2) Per le **opere collettanee**:

A. AUTORE, *Titolo del capitolo*, in AA.VV., *Titolo del libro*, a cura di A. Curatore, Luogo di edizione, Anno di edizione, numero di pagina.

Esempio: V. ROCHIRA, *Interference risk management*, in AA.VV., *Lavoro e Diritto Penale*, a cura di G. De Marzo e A. Merlo, Milano, 2021, 100.

### 3) Per gli **articoli in rivista**:

A. AUTORE, *Titolo articolo*, in *Nome Rivista periodica*, numero annata, numero fascicolo, anno, numero pagina.

Esempio: V. ROCHIRA, *La c.d. Business judgement rule e il giudizio di adeguatezza degli assetti organizzativi*, in *Rivista di Diritto Penale di Impresa*, I, 1, 2022, 1-17.

Il numero arabo contraddistingue il numero del fascicolo, da non confondere con il numero dell'annata, in numero romano. Nell'indicazione del numero dell'annata e del fascicolo si omettono, in ogni caso, le abbreviazioni “a.” e “n.”.

Modalità alternativa di citazione: V. Rochira, *La business judgement rule e il sindacato sull'adeguatezza degli assetti organizzativi*, in *Rivista di Diritto Penale di Impresa*, I, 1, luglio-dicembre 2022, 1-17.

**4) Per la giurisprudenza di legittimità:**

Cass. pen., Sentenza n. 7437 del 15/10/2020 – dep. 25/02/2021

Cass. civ., Sentenza n. 9876 del 09/07/2008

Cass. pen. Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016 – dep. 27/05/2016, Rv. 266804 – 01

Nel caso si fosse in possesso del numero di massima:

Cass. pen. Sez. 9, Sentenza n. 29874 del 31/06/2016 – dep. 27/05/2016, Rv. 266804 - 01

Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5718 del 23/03/2004, Rv. 571391 – 01

Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 274 del 27/03/2016 – dep. 27/05/2016, Rv. 266804 - 01

Cass. pen. Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016 – dep. 27/05/2016, Rv. 266804 – 01

**5) Per la giurisprudenza costituzionale:**

Corte cost., sent. n. 32 del 5 maggio 2002

Corte cost., ord. n. 112 del 27 aprile 2001

**6) Per la giurisprudenza internazionale e sovranazionale:**

Corte di giustizia UE, CEPSA c. LVTobar, C-279/06, 11 settembre 2008

Corte EDU, Soering c. Regno Unito, n. 14038/88, 7 luglio 1989.

Corte penale internazionale, Procuratore c. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, 23 maggio 2008.

Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, Procuratore c. DuskoTadic, IT-94-1-I, 2 ottobre 1995.

Comitato ONU dei diritti umani, A.S., D.I., O.I. e altri c. Italia, CCPR/C/130/D/3042/2017, 27 gennaio 2021.

**7) Per la giurisprudenza di merito, si indica l'autorità emanante, la data e il numero o il fascicolo di repertorio:**

Trib. Bologna, sentenza del 21 luglio 2005, n. 1823.

Trib. Milano Ass., ordinanza 1 maggio 2009, n. 1483.

Giud. pace Bassano del Grappa, decreto 26 marzo 2004, n. 9087.

Corte Ass. App. Milano, sentenza n. 123 del 21/03/2021

**8) Per i riferimenti legislativi:**

art. 12bis d.lgs. 74/2000

art. 7 D.L. 8/2009

art. 3 L. 241/1990

art. 1ter lett. c) comma 2 D.L 3/2004

art. 40 cpv. c.p. (cpv. capoverso)

art. 2381 comma 3 c.c. (oppure art. 2381 comma 3 c.c.)

art. 2381 u. comma c.c. (art. 2381 ultimo comma c.c.)

art. 648 c.p.p.

art. 633 c.p.c.

## CITAZIONI IN NOTA

Per le citazioni in nota, ci si atterrà ai seguenti casi:

Titolo principale esteso: S. NANNI, *La delega di funzioni*, Milano, 2020, 12.

Primo standard citazionale: S. NANNI, *op. cit.*, 12 (se si è già citato il lavoro e non vi sono altre opere dello stesso autore citate).

Secondo standard citazionale: S. NANNI, *ibidem* (se il riferimento è alla medesima pagina dell'ultima citazione).

Terzo standard citazionale: S. NANNI, *ivi*, 63 (se il riferimento è alla medesima opera da ultimo citata, ma a una pagina diversa).

Quarto standard citazionale: S. NANNI, *La delega*, cit., 18 (se si vuole abbreviare e sono state citate altre opere del medesimo autore).

## ABBREVIAZIONI: GENERICHE

All'interno del testo e delle note è raccomandato l'uso delle seguenti abbreviazioni:

- §, §§ = paragrafo, paragrafi
- cap., capp. = capitolo, capitoli
- cfr. = confronto – rimanda genericamente a un testo senza indicazione di un punto ben preciso
- cit. = citato
- ecc. (non etc.) = eccetera
- ed. = edizione
- es. = esempio
- *et al.* = e altri
- fasc. = fascicolo
- fig., figg. = figura, figure
- *ibid.* = nello stesso testo citato nella nota precedente, e nella stessa pagina
- *infra* = più avanti
- l., ll. = linea, linee
- n°, nn° = numero, numeri
- n., nn. = nota, note
- [N.d.A.] = nota dell'autore
- [N.d.R.] = nota del redattore
- [N.d.T.] = nota del traduttore
- p., pp. = pagina, pagine
- par., parr. = paragrafo, paragrafi
- *passim* = in diversi punti sparsi della fonte, senza indicazione precisa di pagina
- plur. = plurale
- s., ss. = seguente, seguenti
- scil. = scilicet
- s.d. = senza data (nel caso di opere o documenti di cui è ignota la data di edizione)

- s.l. = senza luogo (nel caso in opere o documenti di non sia riportato il luogo di edizione)
- sez. = sezione
- sg., sgg. = seguente, seguenti
- [sic] = proprio così (per indicare l'esattezza di una citazione singolare imputabile a terzi)
- sing. = singolare
- s. v. = *sub voce*
- tab. = tabella
- tav. = tavola
- trad. = traduzione
- vol., voll. = volume, volumi

### ABBREVIAZIONI: FONTI E AUTORITÀ

- C.E.D.U. = Convenzione europea dei diritti dell'Uomo
  - Atti parl. Cam. = Atti parlamentari della Camera dei deputati
  - Atti parl. Sen. = Atti parlamentari del Senato
  - circ. = circolare
  - d. interm. = decreto interministeriale
  - d.C.p.S. = decreto del Capo provvisorio dello Stato
  - disp. prel. = disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile)
  - disp. reg. = disposizioni regolamentari
  - d.l. = decreto-legge
  - d.lgs. = decreto legislativo
  - d.lgs. = decreto legislativo emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri con poteri di
  - d.m. = decreto ministeriale
  - d.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica
  - d.p. giunta reg. = decreto del presidente della giunta regionale
  - L. = legge
  - L. cost. = legge costituzionale
  - L. rg. = legge regionale
  - L. prov. = legge provinciale
  - r.d.l. = regio decreto-legge
  - r.d.lgs. = regio decreto legislativo
  - r.d. = regio decreto
  - reg. = regolamento
  - r.m. = risoluzione ministeriale
  - t.u. = testo unico
- 
- App. = Corte di appello
  - App. mil. = Corte militare di appello
  - Ass. = Corte di assise
  - Ass. app. = Corte di assise di appello
  - BGH = Bundesgerichtshof
  - BverfG = Bunderverfassungsgericht
  - Cass. = Corte di cassazione
  - Cass., Sez. un. = Corte di cassazione, Sezioni unite
  - Cass. civ. = Corte di cassazione civile
  - Corte conti = Corte dei conti

- Corte cost. = Corte costituzionale
- Corte giust. UE = Corte di giustizia dell'unione europea
- Corte EDU = Corte europea dei diritti dell'uomo
- C.I.J. = Court internationale de justice
- Coll. Arb. = Collegio arbitrale
- Comm. centr. imp. = Commissione centrale delle imposte
- Comm. tribut. 1° = Commissione tributaria di 1° grado
- Comm. tribut. 2° = Commissione tributaria di 2° grado
- Com. tribut. centr. = Commissione tributaria centrale
- Cons. reg. sic. = Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana
- Cons. St. = Consiglio di Stato
- Cons. St., ad. gen. = Consiglio di Stato, adunanza generale
- Cons. St. ad. plen. = Consiglio di Stato, adunanza plenaria
- G.u.p.= Giudice dell'udienza preliminare
- Giud. pace = Giudice di pace
- G.I.= Giudice istruttore
- G.i.p.= Giudice per le indagini preliminari
- Lodo arb.= Lodo arbitrale
- Proc. Rep.= Procura della Repubblica
- Proc. gen. app. = Procura generale presso la corte d'appello
- P.m.= Pubblico ministero
- Pret. = Pretura
- TAR = Tribunale amministrativo regionale
- Trib. = Tribunale
- Trib. acque = Tribunale regionale delle acque pubbliche
- Trib. Ce = Tribunale di I grado delle Comunità europee
- Trib. mil. = Tribunale militare territoriale
- Trib. sup. acque = Tribunale superiore delle acque pubbliche
- Trib. sup. mil. = Tribunale supremo militare
- Trib. sorv. = Tribunale di sorveglianza